



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

ORDINANZE SINDACO
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 3 Reg. Ord.

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI E SUPERALCOLICI E DI VENDITA ED UTILIZZO DI MATERIALE IMBRATTANTE.**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante le giornate di svolgimento del Carnevale, si assiste ad un incremento del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e ad un indiscriminato uso di bombolette spray e di materiale imbrattante, petardi ed ogni simile;

DATE, le rilevanti proporzioni assunte da tali fenomeni che sovente sfociano in comportamenti molesti ed incivili e che espongono le persone a non indifferenti pericoli;

RITENUTO opportuno provvedere in merito – mediante l'emissione di apposita ordinanza di durata temporale limitata al solo periodo di carnevale che va dall'**8.02.2018 al 14.02.2018** – al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni carnevalesche ed il fruire degli spazi adibiti a divertimento in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Catania con PEC prot. n. 2421 del 06.02.2018, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali,

ORDINA

a tutti i titolari o gestori di attività commerciali di vendita e somministrazione di qualunque tipo e specie (ivi compresi le attività ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione automatizzata), nonché ai titolari o gestori di circoli privati o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività similari che operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania, **nel periodo compreso tra il 08 febbraio e il 14 febbraio 2018:**

1. **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni gradazione, ai minori di anni 18, così come stabilito dalla L. 20.02.2015;
2. **E' VIETATO** vendere alcolici e superalcolici **dalle ore 22,00 alle ore 06,00** del giorno successivo;
3. **E' VIETATO** somministrare bevande in bicchieri che non siano di plastica e, a sua volta, abbandonare i bicchieri vuoti al di fuori degli appositi contenitori.
Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività;
4. **E' VIETATO**, altresì, **vendere e** pertanto **usare** bombolette spray di natura schiumosa o filante in genere, di pistole ad acqua od oggetti atti a spruzzare liquidi o materiale imbrattante ed ogni altro materiale atto a provocare molestia;
5. **E' VIETATO** in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e, in particolare, nei luoghi ove si svolgano pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie, usare petardi, cartucce o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, agli animali ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), come, ad esempio, bastoni, catene, corpi contundenti ed oggetti simili di qualunque natura che comunque siano di turbativa al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;
6. **E' FATTO OBBLIGO** di togliere la maschera – qualora indossata – ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, da parte dei partecipanti alle varie fastosità.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti – **le violazioni alla predetta ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00** – a norma dell'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che non costituiscano reato ai sensi degli artt. 650 e 659 c.p..

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro o lattine detenute nel P.E. che non rispettano le limitazioni di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, co. 3, della stessa Legge 689/91.

DISPONE

- che il presente provvedimento avrà vigore **dalle ore 22,00 del giorno della sua emanazione e resterà vigente sino alle ore 06,00 del 14 febbraio 2018**;
- che la presente Ordinanza sia subito trasmessa: al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, alla Guardia di Finanza – Compagnia di Caltagirone, all'A.S.P. 3 di Catania – Distretto di Palagonia.
- che la presente Ordinanza sia pubblicata oltre all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania e sul sito Internet del Comune di Militello in Val di Catania, per la relativa diffusione.

Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

1. ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
2. ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)

Militello in Val di Catania 07-02-2018

IL SINDACO
F.to On. Dott. GIOVANNI BURTONE